COMITATO TECNICO SCIENTIFICO Ai sensi dell'OCDPC. Nr 630 del 3 febbraio 2020

<u>Verbale n. 21</u> della riunione tenuta, presso il Dipartimento della Protezione civile, il 7 marzo 2020.

Presenti:

Dr Agostino MIOZZO

Dr Giuseppe RUOCCO

Dr Giuseppe IPPOLITO

Dr Claudio D'AMARIO

Dr Franco LOCATELLI

Dr Alberto VILLANI

Dr Silvio BRUSAFERRO

Dr Mauro DIONISIO

Dr Luca RICHELDI

Dr Massimo ANTONELLI

Dr Fabio CICILIANO

Dr Andrea URBANI

Dr Walter RICCIARDI

Dr Gianni REZZA

Dr Roberto BERNABEI

Il Comitato tecnico-scientifico acquisisce dall'Istituto superiore di sanità i dati epidemiologici aggiornati, con i relativi report, che mostrano la diffusione dell'infezione. Nelle zone rosse si è osservata una lieve flessione nell'incremento dei casi, a cui corrisponde contemporaneamente un aumento dell'incidenza in aree precedentemente non rientranti nelle "zone rosse" medesime.

Il comitato tecnico-scientifico ribadisce la necessità di adottare tutte le azioni necessarie per rallentare la diffusione del virus al fine di diminuire l'impatto assistenziale sul servizio sanitario o quanto meno diluire tale impatto nel tempo.

Tenuto conto che quanto più le misure di contenimento sono stringenti tanto più ci si attende una maggiore efficacia nella prevenzione della diffusione del contagio, sulla base delle informazioni in possesso del Comitato-tecnico scientifico e ferma

restando la facoltà prevista dall'articolo 3 della legge n. 833 del 1978 di adottare ulteriori misure da parte delle autorità locali qualora le stesse siano in possesso di ulteriori e più aggiornate informazioni, il Comitato tecnico-scientifico propone almeno l'adozione delle misure indicate di seguito.

Il Comitato propone, quindi, di rivedere la distinzione tra c.d. "zone rosse" (gli undici comuni di cui all'allegato 1 al d.P.C.M. 1° marzo 2020) e "zone gialle" (Regioni Emila Romagna, Lombardia, e Veneto, nonché le Province di Pesaro Urbino e Savona).

Viene, pertanto, condiviso di definire due livelli di misure di contenimento da applicarsi:

- a) l'uno, nei territori in cui si è osservata ad oggi maggiore diffusione del virus;
- b) l'altro sull'intero territorio nazionale.

Il Comitato tecnico-scientifico individua, pertanto, le zone cui applicare misure di contenimento della diffusione del virus più rigorose rispetto a quelle da applicarsi nell'intero territorio nazionale, nelle seguenti: Regione Lombardia e Province di Parma, Piacenza, Rimini, Reggio Emilia, e Modena; Pesaro Urbino; Venezia Padova e Treviso, Alessandria e Asti.

Per tali territori, Il Comitato tecnico-scientifico individua le seguenti misure di contenimento:

- a) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;
- b) sospensione dello svolgimento delle attività nei comprensori sciistici;
- c) sospensione di tutte le manifestazioni organizzate nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati;

- d) apertura dei luoghi di culto condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentanti la possibilità di rispettare la distanza tra di loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
- e) sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i corsi per i medici in formazione specialistica e i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa;
- f) chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi di cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e dl paesaggi, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- g) sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera telematica, ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e di quelli per il personale della protezione civile, i quali dovranno preferibilmente svolgersi con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- h) svolgimento delle attività di ristorazione e bar con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
- i) apertura delle attività commerciali diverse da quelle di cui al punto precedente, a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di

condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;

- è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenza e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
- m) l'accesso ai parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistenziali (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
- n) sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;
- o) adottare, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di incontri o riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamento attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed evitando assembramenti;
- p) chiusura nelle giornate festive e pre-festive delle medie e grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione:
- q) sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza) centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

- r) limitazione assoluta della modalità in entrata e in uscita dalle zone sopra richiamate e anche all'interno delle stesse aree, salvo che ricorrano ragioni collegate ad indifferibili esigenze lavorative situazioni di emergenza;
- s) per i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (>37,5°C) è fortemente raccomandato di rimanere nel proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
- t) in tutti i casi possibili, anticipazione dei periodi di congedo ordinario e ferie;
- u) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus, con previsione di sanzioni.

Il Comitato tecnico-scientifico, confermando l'utilità di tutte le misure di carattere nazionale già individuate dal d.P.C.M. 4 marzo 2020, individua, inoltre, ulteriori misure di contenimento del virus da applicarsi sull'intero territoriale nazionale:

- a) apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codici dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a condizione che detti istituti e luoghi assicurino modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
- b) svolgimento delle attività di ristorazione e bar con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
- c) sospensione delle attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con applicazioni di specifiche sanzioni in caso di mancato rispetto;
- d) con riferimento agli istituti penitenziari, mantenimento della misura già in vigore concernente il supporto del SSN e, in aggiunta, modalità di visita medica all'ingresso dei nuovi detenuti che consenta di porre in isolamento dagli altri detenuti i casi sintomatici, valutando la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare. I colloqui visivi verranno sostituiti da contatti per via telefonica o in modalità video, anche in deroga alla durata

consentita. In casi eccezionali potrà essere consentito un colloquio personale solo a condizione che garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri. Limitazioni dei permessi e della libertà vigilata o modifica dei relativi regimi in modo da evitare l'uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare;

- e) per i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (>37,5°C) è fortemente raccomandato di rimanere nel proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
- f) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus, con previsione di sanzioni;
- g) limitazione della mobilità ai casi strettamente necessari;
- h) sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell'interno e della difesa. Deve essere garantita la misura finalizzata a mantenere il distanziamento sociale e pertanto qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa è da escludersi;
- i) sospensione delle attività svolte dai tribunali, fatte salve le attività strettamente necessarie;
- apertura dei luoghi di culto condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
- m) è fortemente raccomandato presso tutti gli esercizi commerciali, all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o

comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra visitatori.

Si propone che tutte le misure sopra indicate siano efficaci sino al 3 aprile 2020.

In riferimento alla richiesta di valutazione dei respiratori OMISSIS e OMISSIS CTS, dopo aver esaminato la scheda tecnica dei 2 strumenti, entrambi dotati di marchio CE, ritiene di poter esprimere un giudizio di congruità rispetto ai requisiti precedentemente stabiliti. In allegato 1, si accludono le schede tecniche sia del respiratore OMISSIS

In merito al caso di una nave da crociera o naviglio con passeggeri a bordo ed un caso di possibile coronavirus si approvano le procedure predisposte dalla Direzione Generale della prevenzione sanitaria Uff 3 del Ministero della salute: Procedure di gestione casi di infezione SARS CoV 2 a bordo di navi di cui all'allegato 2.

In merito alla richiesta del Sen. De Poli (allegato 3) il CTS ritiene che si debbano applicare le fattispecie già previste per tutti i contatti stretti indipendentemente dal luogo in cui il contatto avviene (circolare del Ministero della salute del 27 febbraio 2020).

In merito alla tutela materno infantile si propone di adottare l'elaborato della Regione Lombardia (allegato) "Infezione da SARS-CoV-2: indicazioni per gravida-partoriente, puerpera-neonato e allattamento" come documento di riferimento per:

- 1) gestione delle gestanti e partorienti;
- gestione dei neonati e dell'allattamento su tutto il territorio nazionale, con identificazione in ogni regione, di Centri di riferimento per garantire sicurezza e continuità dell'assistenza alla gravida e al parto e la gestione congiunta di puerpera e neonato (allegato 4).

Il Prof Locatelli comunica che nella giornata di ieri è stato completato il documento relativo alla gestione dei pazienti oncologici. Il testo è stato elaborato dal Prof. Ippolito, dal Professor Grossi, dall'arch. Bissoni e dal Professor Locatelli II. documento (presente in allegato 5), dopo accurata valutazione, viene approvato dall'intero CTS.